



ORIGINALE

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 43

Adunanza del 28-08-2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA PER L'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DELLA DIPENDENTE ERIKA SPOLDI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 FINO AL 31/12/2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventotto** del mese di **agosto** alle ore **11:00** nella Sede Municipale (in videoconferenza), per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1. Barbati Angelo	Presente
2. Maianti Miriam	Assente
3. Lameri Giovanni Lauro	Presente

Presenti n. 2

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale **Nunzio PantÒ**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Angelo Barbati** in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA PER L'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DELLA DIPENDENTE ERIKA SPOLDI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 FINO AL 31/12/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota pervenuta in data 20 agosto 2026, acquisita agli atti con protocollo n. 3750, il Comune di Campagnola Cremasca ha richiesto l'autorizzazione di questo Ente per poter reclutare – a norma delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, a tempo parziale (per n.9 ore settimanali) e determinato, per il periodo dalla data della presente deliberazione fino al 31 dicembre 2026, Erika Spoldi, inquadrata nell'area degli istruttori, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Ente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che prevede: *“I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*. La predetta norma introduce una disciplina di favore per gli Enti locali di ridotte dimensioni demografiche allo scopo di fronteggiarne l'esiguità degli organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei bilanci. Si tratta del cosiddetto *“scavalco di eccedenza”* che rappresenta una forma di reclutamento temporaneo, derogatoria rispetto al principio di esclusività del pubblico impiego, attraverso il quale un dipendente a tempo pieno può prestare una seconda attività lavorativa, eccedente le trentasei ore settimanali, in un'altra amministrazione, fino a un massimo di 12 ore, in ossequio al limite massimo delle 48 ore previsto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 66/2003.

VISTI:

- a) il parere del Consiglio di Stato, n.3764/2013 che conferma il precedente parere n. 2141/2005, recepito in toto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 2 del 26 maggio 2014, con cui si evidenzia l'indiscussa specialità della previsione di cui al citato art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che costituisce deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
- b) Il parere della Corte dei Conti Puglia n. 149/2023 che precisa *“La permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno con l'amministrazione di appartenenza fa sì che quest'ultima possa subordinare l'autorizzazione a vincoli ed oneri che assicurino il permanere della compatibilità della prestazione lavorativa con il rapporto a tempo pieno in essere. E' chiaro, dunque, che in queste ipotesi l'atto autorizzatorio avrà ad oggetto essenzialmente la definizione dei tempi e modi attraverso i quali l'attività lavorativa svolta presso l'ente utilizzatore non arrechi pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti istituzionali presso l'ente di appartenenza”*. Viene inoltre evidenziato che, nel caso in fattispecie, non è prevista la necessità di alcuna convenzione tra i due enti interessati, a differenza di quanto accade nell'ipotesi del cd. *“scavalco condiviso”*.

RICORDATO che l'articolo 53, comma 7 D. Lgs n. 165/2001 che prevede: *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del*

perceutore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.”

PRESO E DATO ATTO che la dipendente interessata ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa di cui trattasi, a tempo parziale e determinato, per il Comune di Campagnola Cremasca;

CONSIDERATO che il rilascio dell'autorizzazione non reca pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e risponde a principi di collaborazione e reciproco supporto istituzionale tra enti locali, favorendo l'arricchimento e accrescimento professionale, nonché l'efficiente utilizzo delle professionalità presenti nella pubblica amministrazione.

RITENUTO conseguentemente di accogliere la suindicata richiesta di autorizzazione del Comune di Campagnola Cremasca per l'impiego a tempo parziale e determinato (per n.9 ore settimanali), per il periodo dalla data della presente deliberazione fino al 31 dicembre 2026, della dipendente Erika Spoldi, inquadrata nell'area degli istruttori, in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 267/2000,
- Il D. Lgs. n. 165/2001,
- L'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. **Di autorizzare** Erika Spoldi dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Ente inquadrata nell'area degli istruttori, a svolgere in favore del Comune di Campagnola Cremasca attività di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (**per n. 9 ore settimanali**), **per il periodo dalla data della presente deliberazione fino al 31 dicembre 2026**, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.
2. **Di precisare** che l'attività lavorativa dovrà essere svolta fuori dall'orario di lavoro previsto presso il Comune di Trescore Cremasco, entro il limite massimo di 48 ore settimanali.

Con separata votazione ad unanimità di voti, stante l'urgenza di procedere:

DELIBERA

3. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Angelo Barbatì

IL Segretario Comunale
Nunzio Pantò

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni